



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SCIUTO MAURIZIO

Seduta del 21/02/2019

FATTO E DIRITTO

1. Con reclamo del 15.1.2018 allegato al ricorso, parte ricorrente chiedeva alla banca convenuta, *“al fine di controllo”, “l’esibizione di documenti di costo sostenuti”* dalla banca medesima, quali addebitatigli per € 350,00 a titolo di *“spese amministrazione fideiussione n. 15/260/****”*, relative ad un contratto di fideiussione stipulato *inter partes* in data 7.6.2010.
2. Nel ricorso qui esaminato, invece, il medesimo ricorrente ha chiesto: il rimborso delle spese di istruttoria inerenti al medesimo contratto, pari ad € 350,00, poiché non correttamente contenute nel contratto ed oggetto di asserita successiva modifica unilaterale del contratto; gli interessi legali maturati; il rimborso di € 20,00 sostenuti a titolo di spese di procedimento; il pagamento degli interessi legali disposti da precedente decisione ABF; il riconoscimento dei danni da perdita di tempo da liquidare in via equitativa.
3. Senza entrare nel merito del ricorso - al quale comunque la banca convenuta ha resistito chiedendo che venisse dichiarato inammissibile (in quanto inerente a richieste già decise dall’ABF in precedente procedimento) e in ogni caso rigettato nel merito - occorre pregiudizialmente rilevare la radicale difformità ed inconciliabilità fra il contenuto delle predette domande restitutorie contenute nel ricorso, e l’oggetto della richiesta (mera richiesta di esibizione documentale, al solo - e dichiarato - *“fine di controllo”*) contenuta nel reclamo che lo avrebbe preceduto, ed allegato al ricorso dalla stessa parte attrice.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

4. Una tale radicale inconciliabilità determina allora, secondo le disposizioni che regolano il presente procedimento ed il costante orientamento di questo Collegio, l'inammissibilità del ricorso rilevabile d'ufficio.

Ed infatti, secondo le *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”* emanate dalla Banca d'Italia il 18.6.2009 ed aggiornate a novembre 2016, *“Il ricorso all'ABF è preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario (...) Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte dell'intermediario può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (...) Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo”*.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA